



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 5587A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Interventi a favore dei minorati della parola e dell'udito e misure di sostegno a favore dell'Ente nazionale Sordi della Campania".
(Reg. Gen. n.179)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Gianfranco Valiante e Corrado Gabriele.
Depositata il 4 marzo 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **21 MAR. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Interventi a favore dei minorati della parola e dell’udito e misure di sostegno a favore dell’Ente Nazionale Sordi Campania”

Ad iniziativa dei Consiglieri Gianfranco Valiante e Corrado Gabriele.

(Registro Generale numero 179)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE

Con la presente legge la Regione Campania, al fine di promuovere la completa integrazione dei minorati della parola e dell'udito, intende favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione Ente Nazionale Sordi (E.N.S.), riconosciuta con D.P.R. del 31 Marzo 1979, la quale tra i vari compiti statutari ha quello di rappresentare e tutelare le persone portatrici di questo grave handicap.

A tale scopo la Regione Campania concede un contributo annuale all'Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale Campania sulla base delle previsioni di funzionamento volte a superare ogni forma di discriminazione, disadattamento ed emarginazione sociale.

L'articolo 3, pertanto, elenca le seguenti tipologie di intervento per le quali possono essere erogati contributi:

- a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentanti tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali del sordomutismo;
- b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi del sordomutismo;
- c) promuove adeguati interventi a favorire l'educazione e l'istruzione professionale dei sordi e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della Regione;
- d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;
- e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali.

L'articolo 4 prevede, infine, la disciplina della relazione sullo stato d'attuazione dei progetti e l'adozione del metodo della consultazione permanente con l'E.N.S., attraverso l'adozione di specifico protocollo d'intesa.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE TECNICA

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con la disponibilità di una U.P.B. di nuova istituzione di Euro 300.000,00 (trecentomila) annui, con la denominazione "Contributi all'Ente Nazionale Sordi della Campania".



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

(Finalità)

1. La regione Campania allo scopo di promuovere e di concorrere al pieno sviluppo e alla completa integrazione dei minorati dell'udito e della parola e nell'ambito della propria programmazione generale, riconosce l'ente nazionale sordi (legge 21 agosto 1950 n. 698) partner per la realizzazione di interventi volti a superare forme di discriminazione ed emarginazione sociale; ciò in considerazione dell'elevato rilievo sociale e dei compiti di rappresentanza e di tutela dei minorati dell'udito e della parola dell'ente stesso.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

(Principi ispiratori)

1. La presente legge è ispirata ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona umana e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo, anche nelle sue espressioni e forme stabili di convivenza di fatto;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio socio-economico di natura personale, familiare e collettivo;
- d) permanenza della persona nel proprio ambiente familiare e sociale di elezione;
- e) superamento di qualsiasi forma di emarginazione, discriminazione e disadattamento sociale;
- f) soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze psicologiche, affettive, familiari e tutto quanto concerne le relazioni sociali della persona, attraverso interventi e servizi necessari che privilegino il mantenimento di ogni rapporto con l'ambiente di appartenenza;
- g) uguaglianza di interventi a parità di bisogni e differenziazione di interventi in relazione alla specificità dei bisogni e delle esigenze;
- h) rispetto per le scelte individuali degli utenti in relazione al tipo di assistenza;
- i) qualificazione della prestazioni, prontezza e professionalità degli interventi;
- l) territorialità degli interventi assistenziali nell'ambito regionale compatibilmente con le scelte e le esigenze personali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

(Finanziamento delle attività)

1. La regione Campania, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei minorati dell'udito e della parola, in virtù delle finalità di cui all'articolo 1 concede alla sezione campana dell'ente nazionale sordi – riconosciuto con D.P.R. del 31 marzo 1979 – il contributo ordinario annuo di euro 300.000 (trecentomila).

2. Il contributo di cui al primo comma è finalizzato a consentire all'ente nazionale sordi di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati dell'udito e della parola. In particolare i contributi previsti dalla presente legge vanno imputati al sottoelencato modello di intervento:

- a) prevenzione;
- b) promozione sociale;
- c) informazione e segretariato sociale;
- d) assistenza familiare;
- e) servizi per il tempo libero;
- f) sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio emarginazione sociale;
- g) sostegno ed integrazione sociale in particolare dei soggetti anziani;
- h) eliminazione delle barriere di comunicazione;
- i) assistenza economica;
- l) assistenza domiciliare;
- m) emergenza e pronto intervento;
- n) interventi socio-assistenziali a favore dei soggetti minori;
- o) servizi di supporto scolastico ai fini dell'efficacia dell'integrazione sociale e comunicativa;
- p) diritto allo studio;
- q) orientamento e formazione professionale;
- r) inserimento lavorativo;
- s) partecipazione alle attività socio-culturali, ricreative e sportive;
- t) altre prestazioni atte a rispondere al bisogno.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

3. Il contributo di cui al primo comma è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale all'ente nazionale sordi della Campania che provvederà a ripartirlo tra le cinque sezioni provinciali in misura proporzionale al numero dei minorati dell'udito e della parola iscritti e residenti allo scopo di garantirne il perseguimento dei compiti istituzionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Programma delle attività)

1. Nell'ambito delle linee generali delle attività promozionali, l'ente beneficiario del contributo di cui all'articolo 3 deve operare, in particolare, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) assicurare un programma organico di intervento a favore degli associati tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali del sordomutismo;
- b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi del sordomutismo;
- c) promuovere adeguati interventi tesi a favorire l'educazione e l'istruzione professionale dei minorati dell'udito e della parola e conseguentemente agevolare il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale;
- d) incrementare la ricerca tecnologica primaria consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;
- e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali.

2. Allo scopo di ottenere l'erogazione annua del contributo di cui all'articolo 3, l'ente nazionale sordi della Campania è tenuto a presentare alla Giunta regionale della Campania, entro il 31 agosto di ciascun anno, il programma delle attività che intende svolgere nell'anno successivo e, entro il 31 marzo di ciascun anno, il resoconto - con rendiconto analitico e dettagliato delle spese sostenute - dell'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvato dall'assemblea dei soci.

3 - Laddove riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge, la Giunta regionale invita l'ente nazionale sordi a rettificare i programmi annuali delle attività ed in caso di accertate violazioni revoca il contributo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

(Promozione sociale, orientamento e formazione professionale)

1 – La regione Campania promuove e riconosce carattere prioritario ai corsi di formazione professionale che prevedono l’inserimento di soggetti minorati dell’udito e della parola in attività compatibili con lo stato di menomazione. A tal fine, favorisce le iniziative che prevedono azioni dirette presso i luoghi di lavoro.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Partecipazione)

1. Allo scopo di meglio coordinare le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge, la regione Campania adotta il metodo della consultazione permanente con l'ente nazionale sordi acquisendone, in ordine a questioni e provvedimenti tesi a favorire il superamento di ogni stato di esclusione dalla vita sociale degli associati, proposte e pareri.

2. La regione Campania promuove, d'intesa con l'ente nazionale sordi, indagini e studi volti a reperire informazioni necessarie per la migliore qualificazione dell'intervento pubblico nel settore.

3. Al fine di realizzare quanto previsto per la promozione sociale, la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale del settore socio-assistenziale, compreso quello del volontariato, la regione Campania promuove iniziative direttamente presso le sedi dell'ente nazionale sordi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

(Norma finanziaria)

1 .All'onere derivante dalla presente legge si provvede con la disponibilità di una UPB di nuova istituzione con la denominazione "Contributi all'Ente Nazionale Sordi della Campania".



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.